



Camera di Commercio  
Ravenna

## **Contratto di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'anno 2014 (Codice CIG: 5396845162)**

Fra la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA di Ravenna** avente sede in Ravenna, Viale L.C.Farini n.14 C.F.e P.Iva 00361270390, rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa Paola Morigi, nata a Ravenna il 26 settembre 1958, che agisce nell'interesse esclusivo della Camera di Commercio e l'impresa.....con sede legale in ....., C.F. e Partita .I.V.A ..... rappresentata da ..... nato a .....il .../.../..... in qualità di consigliere di amministrazione munito dei poteri di rappresentanza nonché dei poteri di firma, a ciò autorizzato,

### **premesse**

che l'impresa suddetta con determinazione del Segretario Generale n.000 del 00/00/0000 è risultata aggiudicataria della procedura in economia indetta per l'affidamento del servizio in oggetto come da determinazione del Segretario Generale n.000 del 00/10/2013,

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

Oggetto del presente contratto è il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alla categoria B, categoria economica B3 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Enti Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso una delle sedi della Camera di commercio di Ravenna ubicate in Ravenna, Viale L.C.Farini n.14 – Faenza Via Laghi n.59/5 e Lugo Corso Matteotti n.3.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, assunzione, sostituzione e/o licenziamento del lavoratore temporaneo, la gestione amministrativa e disciplinare del relativo rapporto, nonché l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali.

L'orario ordinario di lavoro del prestatore di lavoro somministrato sarà di 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì), ma potrà subire riduzioni in caso di ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale (indicativamente 25 ore settimanali senza rientri pomeridiani.)

Categoria e posizione economica: B3; Profilo professionale: Agente specializzato servizi tecnico-amministrativi di rete; competenze di massima: Buona conoscenza dei principali programmi informatici.

### **Art. 2 - Importo e durata dell'appalto**

Il corrispettivo stimato del servizio è di ..... euro, I.V.A. esclusa.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.

La durata del servizio è prevista di 12 mesi dalla data della sottoscrizione del contratto; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile. Per i contratti attivati durante questo periodo l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di preventivo, fatte salve eventuali variazioni contrattuali; il servizio s'intenderà comunque risolto di diritto al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto in euro 110.432,00 oltre I.V.A sul margine di agenzia. Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto.

Se nel corso della durata del contratto sarà attivata da parte della Consip S.p.A. e/o dell'Agenzia Regionale Intercent-ER una convenzione riguardante l'oggetto del presente capitolato, la Camera di commercio utilizzerà tali convenzioni, se più favorevoli. Il contratto pertanto potrà considerarsi risolto, alla data di adesione alla suddetta convenzione (Consip S.p.A. e/o Intercent-ER), ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 13 del D.L.n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012. Si precisa, tuttavia, che i singoli contratti di somministrazione già in essere a tale data saranno, comunque, considerati validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

### **Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia aggiudicataria deve:

- mettere a disposizione della Camera di commercio la/e figura/e professionali entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da inoltrare a mezzo fax, nella quale verrà indicata la professionalità ed il grado di esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro;
- nel caso di assenze del lavoratore, per malattia, infortunio o altre assenze che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL del comparto Enti locali applicabile, che superino i 5 giorni lavorativi del singolo contratto di somministrazione, qualora richiesto dalla Camera di

commercio, provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta;

- in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore (esempio dimissioni) entro 3 giorni lavorativi dalla interruzione della prestazione dovrà provvedere a sostituire il lavoratore;
- provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
- fornire mensilmente alla Camera di commercio, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Camera ai sensi dell'art. 23 comma 5 prima parte del D.Lgs.n.276/2003;
- provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni;
- indicare, in allegato a ciascuna fattura, il dettaglio di composizione dei relativi importi, elaborati per centro di costo, che verranno indicati dalla Camera di Commercio.
- comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti della Camera di commercio.

L'Agenzia aggiudicataria deve, comunque, ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e alla legislazione speciale per le cooperative sociali vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio deve essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto e dal contratto stipulato per ciascuna somministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✧ La Camera di Commercio procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta a firma del responsabile unico del procedimento da trasmettere via fax, nel termine di preavviso massimo di 5 giorni lavorativi.
- ✧ La Camera di Commercio correderà ciascuna richiesta di prestazione di lavoro con le seguenti informazioni:

- a) descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
  - b) modalità e durata della prestazione lavorativa;
  - c) sede ed orario di lavoro;
  - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori della Camera di Commercio inquadrati nel medesimo profilo (attualmente 0,505%).
- ✧ L'attività dei prestatori di lavoro presso la Camera di Commercio è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
  - ✧ I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni a cui saranno assegnati da accertarsi da parte del medico competente della Camera di Commercio.
  - ✧ Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL (comparto enti locali) e ad eventuali contratti integrativi per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; (nel caso in cui al prestatore di lavoro debbano essere liquidate competenze, non previste nel costo orario del lavoro, per indennità/competenze specifiche stabilite dai contratti integrativi quali la "produttività" all'Agenzia aggiudicataria sarà rimborsato il corrispondente costo sostenuto in relazione alla liquidazione di tale competenze).
  - ✧ I prestatori di lavoro avranno diritto a buoni pasto del valore nominale unitario di euro 7,00, erogati direttamente dalla Camera di Commercio per le giornate di rientro pomeridiano obbligatorio in caso vengano effettivamente lavorate.
  - ✧ La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
  - ✧ La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella richiesta fornitura da parte della Camera di Commercio (attualmente il 0,505%).
  - ✧ In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione spettante allo stesso nonché all'effettuazione del versamento dei contributi se dovuti per legge.
  - ✧ La Camera di Commercio osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni.
  - ✧ Il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

- ✧ Il prestatore di lavoro ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
- ✧ Eventuali indennità accessorie, rimborsi spese saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Camera di Commercio.
- ✧ In caso di inadempienze dell'Agenzia, la Camera di Commercio dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
- ✧ L'Agenzia aggiudicataria si impegna anche a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Art. 5 - Responsabilità della Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia aggiudicataria risponde dei danni arrecati alla Camera di Commercio di Ravenna dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza a seguito di procedimento disciplinare.

#### **Art. 6 Salute e sicurezza**

La Camera di Commercio dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte le cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire.

Il nominativo del R.S.P.P. della Camera di Commercio di Ravenna per la sicurezza sul lavoro sarà portato a conoscenza dell'Agenzia aggiudicataria.

Data la natura dell'attività oggetto dell'appalto, ed in particolare delle mansioni cui verranno adibiti i prestatori di lavoro somministrati, la Stazione appaltante, Camera di commercio di Ravenna, ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti.

#### **Art. 7 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti**

La Camera di Commercio corrisponde all'Agenzia aggiudicataria, **per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo orario complessivo** derivante dall'offerta presentata, comprensivo di I.V.A. sulla parte imponibile, è pari a Euro: ..... e risulta così composto:

€ 16,82 costo fisso non soggetto a ribasso.

€ ..... margine di agenzia – Imponibile I.V.A.

€ ..... I.V.A. 22%

che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento. Il costo ora ordinaria lavorata si riferisce e deve ricomprendere i seguenti elementi: retribuzione lorda, indennità di vacanza contrattuale come previsto dalle norme di legge, rateo tredicesima, rateo ferie, e festività soppresse e tutto quanto spettante ai prestatori di lavoro sulla base di quanto previsto dalle leggi applicabili in materia e dai vigenti CC.CC.NN.L, TFR, contribuzione di legge, l'assicurazione INAIL, margine di agenzia.

Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (malattia, infortunio, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, assenza per giornate festive infrasettimanali e ogni altra assenza per la quale, norme di legge o contrattuali, riconoscano una tutela ai prestatori di lavoro, ecc...), nonché il contributo formazione come previsto dal D.Lgs.10 settembre 2003, n.276, il contributo a favore dell'ente bilaterale e l'aspi.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Camera di Commercio, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo, su richiesta della Camera di Commercio come previsto al precedente punto 3. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

La Camera di Commercio provvederà, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC), al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

In caso di irregolarità, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00 la liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 2008.

Il pagamento delle competenze dovute all'Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico bancario previa presentazione della dichiarazione relativa agli estremi identificati del conto corrente dedicato con la quale vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, a pena di nullità dello stesso. L'Agenzia aggiudicataria si impegna, altresì a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### **Art. 8 - Provvedimenti disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Camera di Commercio, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

L'Agenzia aggiudicataria a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, entro il termine fissato dalla Camera di Commercio di Ravenna dovrà presentare una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs.n.163 del 12 aprile 2006.

La cauzione definitiva dovrà prevedere la scadenza, il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta della Camera di Commercio e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

### **Art. 10 - Risoluzione**

Salve le ipotesi regolate nel presente contratto, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile artt. 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Agenzia aggiudicataria, la Camera di Commercio avrà diritto ad escutere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre) notificati per iscritto della seguente tipologia:

- ✧ per mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati;
- ✧ omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel contratto ove espressamente richiesto;
- ✧ ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel contratto.
- ✧ sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- ✧ subappalto o cessione di contratto;
- ✧ perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ✧ negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia aggiudicataria che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ✧ ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia aggiudicataria per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- ✧ inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo n.14.

In caso di risoluzione la Camera di Commercio, fatti salvi i danni e le spese, procederà all'incameramento della cauzione definitiva.



### **Art 11 - Inadempienze**

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e, nello specifico, di quanto previsto nel presente contratto che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Camera di Commercio contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell'agenzia aggiudicataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà della Camera di Commercio l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 12.

### **Art. 12 - Penalità**

In caso di ritardo nella somministrazione/sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all'Agenzia aggiudicataria per iscritto dal responsabile del procedimento al quale l'Agenzia stessa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Camera di Commercio ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Camera di Commercio provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

### **Art. 13 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore dell'appalto si applica l'articolo 116 del D.Lgs.n.163/2006.

### **Art. 14 - Riservatezza**

L'Agenzia aggiudicataria deve osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'Agenzia stessa o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempienza e la Camera di Commercio avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs.n.196/2003.



#### **Art. 15 – Oneri fiscali**

L'affidataria riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l'eventuale registrazione in caso d'uso, nonché ogni onere fiscale presente e futuro, esclusa l'imposta sul valore aggiunto di cui il fornitore ha diritto di rivalsa per legge.

#### **Art. 16 - Controversie**

Ogni contestazione e controversia insorgente tra le parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente capitolato d'Appalto e non risolta in via stragiudiziale, verrà deferita al servizio di Conciliazione della Camera di Conciliazione di Bologna o Ferrara o Forlì e Cesena, a scelta della parte che attiverà per prima la procedura. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Ravenna.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30.6.2003 n.196, il conferimento di dati alla Camera di Commercio è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente Camerale, viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

#### **Art. 18 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente contratto.

E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.

Ravenna,

**CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Paola Morigi

**(impresa)**  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
Dott.